



# PROVINCIA DI TARANTO

4° SETTORE

SERVIZIO: Stato giuridico - Gestione e disciplina del  
Personale - Relazioni Sindacali e Contrattazione  
Collettiva

## ACCORDO SULLA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ESERCIZIO 2010

Premesso che:

- in data 29 giugno 2010 è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo sulla distribuzione delle risorse decentrate per l'Anno 2010;
- in data 7 luglio 2010 - prot. n. 43507, è stata trasmessa la relazione illustrativa tecnico - finanziaria all'esame del Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Revisori, con parere del 13 luglio 2010 - prot. n. 45127, ha certificato la compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio;
- la Giunta Provinciale, già con la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 146 del 26.05.2010, ha autorizzato il Presidente della delegazione di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell'Accordo decentrato;

Il giorno venti del mese di luglio dell'anno 2010, presso la sede della Provincia di Taranto - Palazzo del Governo, sita in Via Anfiteatro, n. 4 -, le parti negoziali composte da:

**Delegazione di parte pubblica**, nella persona del Presidente:

Dott. Roberto Carucci: Dirigente del 4° Settore "Amministrazione, Gestione e Contabilità del Personale - Trasparenza ed Istituti di Partecipazione - Statistica - Raccolta ed Elaborazione Dati"

**Delegazione di parte sindacale**:


R.S.U., nelle persone di:

Marco Avarello  
Giovanni Cervo  
Gaetano Convertino  
Leonardo Di Maggio  
Manlio D'Ippolito  
Giuseppe Greco  
Giuseppe Palmisano  
Giuseppe Parisi  
Martino Petrosino  
Carlo Supino  
Angelo Viesti

**Organizzazioni sindacali territoriali**, nelle persone di:


CGIL :

Massimo Odone



CISL:

Diego Murri



UIL/F.P.L.:

Francesco Brunetti

---


DICCAP/Sulpm :

Aristide Rotunno

---

CSA:

Vincenzo Zaccaria

Con Potere Contrario  


Con funzioni di Segretario della Delegazione Trattante,  
Funzionario Amministrativo dell'Ente, Sig. Cataldo Manigrasso:



sottoscrivono il seguente

**ACCORDO SULLA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE PER  
L'ESERCIZIO 2010**

**Art. 1 - Indennità di disagio**

L'indennità di disagio di cui all'art. 17, comma 2, lettera e) del Ccnl 1 aprile 1999 può spettare:

- al personale "autista" ed al personale "uscieri", per l'esposizione a situazioni di disagio connesse alla particolare tipologia di prestazione fornita, con particolare riguardo alle modalità di esecuzione della prestazione ed alle condizioni di lavoro in cui gli stessi vengono a trovarsi nello svolgimento della propria attività lavorativa.

La concessione del beneficio è, comunque, subordinata all'effettivo esercizio delle prestazioni disagiate, mensilmente attestate dal Dirigente competente.



La liquidazione, sulla base delle attestazioni del Dirigente competente, avviene entro il secondo mese successivo a quello dell'effettuazione della prestazione a cura del Settore Personale.

La misura dell'indennità è di € 1,00 lordo per ogni giorno di effettiva presenza in servizio e sono escluse dall'applicazione dell'indennità di cui sopra, le assenze dal servizio a qualunque titolo denominate.

L'indennità di disagio non è cumulabile con l'indennità di rischio in quanto la condizione di rischio è considerata una fattispecie tipica della più ampia condizione di disagio.

**Art. 2 - Indennità di rischio**

L'indennità di rischio viene attribuita, nella misura lorda di € 30,00 mensili prevista dal'art. 37 del Ccnl 14 settembre 2000, così modificato dall'art. 41 del Ccnl 22 gennaio 2004, per le prestazioni lavorative che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute del lavoratore e per la loro integrità personale.



A tal fine, si considerano, fattori di rischio, le prestazioni già rientranti nell'Allegato B), del DPR n. 347/83, ovvero:

- prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e continuo esercizio di trasporto con automezzi, autotreni, autoarticolati, scuolabus, mezzi fuoristrada ed altri veicoli per il trasporto di cose con eventuali operazioni accessorie di carico e scarico;
- prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua al contatto con catrame, bitumi, fuligine, oli minerali, paraffina e loro composti derivati e residui nonché lavori di manutenzione stradale e di segnaletica in presenza di traffico;
- prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione all'infermeria per animali e alla raccolta e smaltimento di materiale stallatico, di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, di rimozione e seppellimento salme;
- prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti da lavori di fogne, canali, sentine, pozzi gallerie, bacini di carenaggio o da lavori di bonifica in terreni paludosi, manutenzioni opere marittime, lagunari, lacuali e fluviali, compreso scavo porti eseguiti con macchinari sistemati su chiatte e natanti;
- prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alle officine, centrali termiche, forni, inceneritori, impianti di depurazione continua, reparti tipografici e litografici e cucine di grandi dimensioni;
- prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'uso di mezzi meccanici nelle attività boschive di taglio o esbosco ed all'impiego di antiparassitari.

Ai dipendenti che rientrano nelle suddette tipologie di rischio, compete l'indennità di cui sopra, per il periodo di effettiva esposizione al rischio, con criterio della prevalenza rispetto alla presenza in servizio su base mensile.

La concessione del beneficio è subordinata all'effettiva esposizione al rischio del dipendente, regolarmente attestato da ciascun Dirigente di Settore, previa adozione di un provvedimento dirigenziale, munito del visto di regolarità contabile, sempre che la sussistenza del rischio venga confermata nel Protocollo Sanitario, redatto dal Medico Competente dell'Ente.

Una volta attestata la sussistenza dei presupposti giustificativi l'indennità di rischio, in caso di modifica delle condizioni lavorative, sarà compito del Dirigente competente comunicare tempestivamente al Settore Personale il venir meno delle condizioni che hanno dato luogo alla concessione di tale indennità.

<b>Indennità di disagio ed indennità di rischio</b>	<b>Precedente disciplina</b> <i>(gennaio - marzo 2010)</i>	<b>Nuova disciplina</b> <i>(aprile - dicembre 2010)</i>
	<b>Presumibili € 100.000,00</b>	

**Art. 3 - Indennità di maneggio valori:**

Al personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa compete una indennità giornaliera proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati.

Gli importi di tale indennità sono fissati nelle misure seguenti:

- a) euro 1 lordo al giorno per un valore medio maneggiato fino a € 5.000;
- b) euro 1,55 lordi al giorno per un valore medio maneggiato superiore a € 5.000.

Tale indennità compete per le sole giornate di effettiva presenza nelle quali il dipendente è effettivamente adibito ai servizi di cui al comma 1.

<b>Risorse Economiche utilizzabili</b>	<b>Presumibili € 1.300,00</b>
--	-------------------------------

#### Art. 4 - Posizioni Organizzative

Per l'anno 2010, viene confermato il mantenimento del numero esistente di 17 posizioni organizzative.

Le parti assumono l'impegno di rivedere e riformulare, entro il 31 dicembre 2010, i criteri per il conferimento di tale incarico ed un eventuale diverso numero, anche in funzione della prossima rideterminazione della dotazione organica.

<b>Risorse Economiche utilizzabili</b>	<b>Presumibili € 98.000,00</b>
--	--------------------------------

#### Art. 5 - Indennità per specifiche Responsabilità:

Per l'anno in corso, viene confermata la vigente disciplina, di cui al precedente Contratto Integrativo Decentrato.

Entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le parti si impegnano a trovare un nuovo accordo in merito a tale istituto.

In caso di mancato accordo, comunque, a decorrere dal 1° gennaio 2011, la disciplina di cui trattasi verrà sospesa.

<b>Risorse Economiche utilizzabili</b>	<b>Presumibili € 290.000,00</b>
--	---------------------------------

#### Art. 6 - Indennità di turnazione ed Indennità di reperibilità

Per le prestazioni lavorative svolte in turnazione dal personale dell'Area di Vigilanza, secondo le previsioni dell'art. 22 del Ccnl 14 settembre 2000 e per il servizio di pronta reperibilità di cui all'art. 23 del citato Ccnl 14 settembre 2000 viene previsto uno stanziamento da confermare annualmente a seguito di apposito accordo per l'utilizzo delle risorse accessorie.


Questo fondo remunera anche le prestazioni per eventuali interventi straordinari da parte del personale in reperibilità.

<b>Risorse Economiche utilizzabili 2010</b>	<b>Presumibili € 100.000,00</b>
---	---------------------------------

#### Art. 7 - Progressione Orizzontale.

Le parti assumono l'impegno di individuare, entro la fine dell'anno in corso, l'importo che stabilmente dovrà essere destinato alle progressioni orizzontali, secondo i criteri che verranno stabiliti successivamente.

<b>Risorse Economiche utilizzabili 2010</b>	<b>Presumibili € 131.750,96</b>
---	---------------------------------



### Art. 8 - Compensi per produttività

Le parti stabiliscono che costituisce interesse comune procedere all'incentivazione del sistema di miglioramento dei servizi e della produttività, mediante l'instaurazione di un sistema tale da valorizzare e premiare i dipendenti, nell'intento di favorire la loro crescita professionale e lo sviluppo dell'efficacia ed efficienza nella gestione dei servizi.

Le parti convengono altresì che la produttività non può essere correlata ai normali risultati dell'attività lavorativa e pertanto i compensi incentivanti devono essere strettamente collegati ad effettivi incrementi della produttività ed all'incremento quali-quantitativo dei servizi.

In tal senso, le parti assumono l'impegno, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e del piano degli obiettivi, a definire i criteri ed i parametri per l'attivazione di un'efficace sistema di produttività e per l'erogazione delle risorse disponibili.

<b>Risorse Economiche utilizzabili</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Economie derivanti dall'applicazione di altri istituti</b></li><li>- <b>Somme che si renderanno disponibili dalla rideterminazione dei fondi degli anni precedenti</b></li></ul>
--	---

### Art. 9 - Compenso per lavoro straordinario

Le parti concordano che il ricorso al lavoro straordinario ha carattere di eccezionalità e prevedono per la corresponsione dei compensi relativi a tale fattispecie un fondo che sarà utilizzato per fronteggiare particolari situazioni di lavoro.

Il fondo sarà assegnato dalla Giunta Provinciale o dalla Direzione Generale.

<b>Risorse Economiche utilizzabili</b>	<b>Presumibili € 35.000,00</b>
--	--------------------------------

### Art. 10 -

I precitati articoli sostituiscono integralmente gli articoli **8-9-10-11-17** del precedente Contratto Integrativo Decentrato del personale dipendente non dirigente, il quale resta tuttavia confermato nelle restanti parti.

### Dichiarazioni congiunte

1. La nuova disciplina dell'indennità di disagio e di rischio, si applica dal 1° aprile 2010; tali indennità verranno corrisposte sulla base delle indicazioni che perverranno dai Dirigenti di ciascun Settore circa la sussistenza delle condizioni di disagio e/o di rischio dei dipendenti aventi titolo, previa circolare da emanarsi da parte del Settore Personale.
2. La disciplina dell'indennità di disagio contenuta nell'art. 10, punto b4), del contratto decentrato del 19 novembre 2001, per il periodo di sua applicazione, si interpreta e si intende come remunerativa anche delle eventuali ricorrenti fattispecie di rischio, in quanto la condizione di rischio è considerata una fattispecie tipica della più ampia condizione di disagio.

3. Nella definizione dei criteri per la distribuzione dei compensi per la produttività, dei criteri per la determinazione della retribuzione di risultato alle posizioni organizzative, e comunque in generale, nella determinazione delle risorse da assegnare ad ogni singolo settore, si tiene conto delle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale (art. 15, comma 1, lettera k), Ccnl 1 aprile 1999).
4. Al fine di poter aumentare il fondo senza gravare sul bilancio provinciale, le parti si impegnano a definire entro l'anno le modalità di utilizzazione di eventuali risorse derivanti da progetti regionali, comunitari, ecc., finalizzate a ricompensare il personale impegnato.

W

Waldina  
W

F. K. G.

Aut. Provinciale  
M. M.

W